

LA GIUNTA REGIONALE

richiamati:

- la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e in particolare l'articolo 19, comma 1, lettera b), che demanda a deliberazione della Giunta regionale la definizione dei dispositivi di certificazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi formativi e agli apprendimenti in situazione di lavoro;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e in particolare l'articolo 4;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);
- il Decreto interministeriale approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13);

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.1001 in data 3 luglio 2015, che approva l'aggiornamento delle Linee guida del procedimento di certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale, con riferimento agli standard minimi di competenza di cui al requisito R 12 del dispositivo di accreditamento delle sedi formative, approvato con DGR 2955/2009;
- n. 264 in data 12 marzo 2018, che approva le nuove disposizioni relative all'accREDITAMENTO dei soggetti che realizzano attività di formazione professionale e le competenze professionali richieste agli operatori della formazione professionale, ai fini della rispondenza al requisito R11 dell'accREDITAMENTO;

rilevato che si rende necessario, come rappresentato dagli uffici, allineare le disposizioni relative alla certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale:

- alle norme nazionali in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, così come disegnate dai decreti sopra citati;
- alle nuove disposizioni in materia di accREDITAMENTO, entrate in vigore nel mese di aprile 2018, che modificano il contenuto e la numerazione dei requisiti di accREDITAMENTO e che ridefiniscono le competenze professionali richieste agli operatori dei soggetti accREDITATI;

dato atto che il riordino complessivo del sistema regionale di certificazione delle competenze, al fine del suo allineamento alle norme generali ed ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dalle disposizioni nazionali in materia, è stato avviato con l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 396 in data 3 aprile 2018, che approva la nuova architettura e la conseguente revisione del Repertorio regionale degli standard professionali e dovrà essere completato con l'approvazione della nuova disciplina relativa ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

atteso che, nelle more dell'approvazione del riordino complessivo del sistema regionale di certificazione delle competenze, si rende necessario approvare le disposizioni per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale, al fine di consentire alla Struttura regionale competente di dare completa attuazione alle disposizioni in materia di accreditamento;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, in coerenza con l'impianto normativo di cui al d.lgs. 13/2013 e al decreto interministeriale 30 giugno 2015 e nelle more del completo recepimento delle norme nazionali, le disposizioni per la realizzazione delle attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale, con riferimento agli standard di competenza di cui al requisito R11 del dispositivo di accreditamento di cui alla DGR 264/2018, contenute nell'allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;

2. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta regionale n. 1001 in data 3 luglio 2015;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



Disposizioni per la realizzazione delle attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale.

Nelle more del completo recepimento delle norme nazionali, da parte della Regione, le presenti disposizioni sono volte a dettare, in coerenza con l'impianto normativo di cui al d.lgs. 13/2013 e al decreto interministeriale 30 giugno 2015, la disciplina transitoria delle attività di individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali degli operatori della formazione professionale.

Art. 1 (Oggetto)

1. Oggetto delle attività di individuazione, validazione e certificazione sono le competenze approvate con DGR n. 264/2018.

Art. 2 (Fasi)

1. Il processo di individuazione, validazione e certificazione si configura come un servizio alla persona. In conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale, il processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si articola in:

- a) fase di individuazione e validazione, volta alla ricostruzione dell'apprendimento formale, non formale e informale ai fini del riconoscimento delle competenze comunque acquisite dalla persona. Nell'ambito di tale fase il soggetto elabora e presenta il proprio Dossier delle evidenze. L'attività di validazione è volta a verificare, attraverso analisi del dossier, che lo stesso presenti gli elementi minimi richiesti per le attività di valutazione, proprie della fase di certificazione. Al termine della validazione, la Struttura competente in materia di accreditamento delle sedi formative ammette il candidato alla successiva fase di certificazione oppure richiede al soggetto la riformulazione del dossier delle evidenze, indicando gli elementi oggetto di modifica/revisione.
- b) fase di certificazione. La certificazione delle competenze consiste in una attività di valutazione diretta, svolta da una Commissione istituita ad hoc, volta a verificare la coerenza e consistenza degli apprendimenti dell'individuo con le competenze oggetto di certificazione. Tale valutazione è svolta attraverso esame del dossier delle evidenze, colloquio tecnico ed eventuali prove prestazionali.

2. Il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze può essere avviato anche in esito a percorsi formativi – organizzati o riconosciuti dalla Regione - quando gli stessi prevedano nel loro provvedimento istitutivo il rilascio di attestazioni di qualifica e/o di certificazione di competenza.

Art. 3
(Funzioni)

1. Ai fini del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 e al successivo Decreto interministeriale 30 giugno 2015, con esclusivo riferimento alle presenti disposizioni, si determina quanto segue:

- ente pubblico titolare dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, con riferimento alle qualificazioni regionali è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
- ente titolato alla erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale, nel quadro del sistema di accreditamento degli organismi di formazione professionale è la Struttura competente in materia di accreditamento delle sedi formative;
- la funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze è svolta, nelle more della completa attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze, da personale esperto, in servizio presso il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, in possesso di una esperienza professionale di almeno 5 anni negli ultimi 10, nell'ambito della formazione, individuato dal dirigente responsabile;
- la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative è svolta, nelle more della completa attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze, da personale esperto, in servizio presso il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, in possesso di una esperienza professionale di almeno 5 anni negli ultimi 10, individuato dal dirigente responsabile.

Art. 4
(Accesso al servizio)

1. Possono accedere alle attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze gli operatori indicati nell'organigramma di cui al requisito R10 *“Trasparenza del modello organizzativo”* e indicati quali risorse professionali idonee alla dimostrazione del requisito R11 *“Possesso delle competenze organizzative minime”* del dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative, in possesso dei requisiti soglia di esperienza lavorativa, in relazione al livello di istruzione, di cui alla *“Intesa tra il ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi - 84/CSR del 20 marzo 2008”*.

2. La Struttura regionale competente cura le attività di accoglienza dei potenziali richiedenti, fornisce le informazioni ed il supporto alla redazione del dossier.

3. L'operatore interessato ad accedere alle attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ne presenta richiesta, in bollo, alla Struttura competente in materia di accreditamento, sul modulo messo a disposizione sul sito regionale.

Art. 5
(Il dossier delle evidenze)

1. L'operatore, avvalendosi dei supporti messi a disposizione dalla Struttura regionale competente, predispose il proprio Dossier delle evidenze, contenente la documentazione di *“messa in trasparenza”* degli apprendimenti maturati e le evidenze utili ai fini della dimostrazione della loro coerenza con le competenze oggetto di certificazione.

Il dossier delle evidenze contiene una analisi delle attività svolte dall'individuo, rilette analiticamente in modo da metterne in evidenza – utilizzando il proprio linguaggio – i significati attribuiti rispetto alle competenze di riferimento ed è corredato dalle evidenze documentali che il richiedente ritiene utili ai fini della dimostrazione degli apprendimenti maturati. Costituisce evidenza tutto ciò che è attribuibile al richiedente, con riferimento alle esperienze di apprendimento formale, non formale ed informale, al fine di supportare il processo valutativo. Il

Dossier delle evidenze costituisce inoltre la base documentale su cui la Commissione conduce la valutazione degli apprendimenti ai fini della certificazione della competenza.

2. La Struttura regionale competente si impegna, in presenza di almeno una domanda, a garantire lo svolgimento di almeno una sessione di certificazione per ogni anno.

3. Il dossier viene elaborato su un formato-tipo messo a disposizione dalla Struttura regionale competente, unitamente alla guida metodologica alla predisposizione del dossier individuale. La modulistica è approvata con Provvedimento del dirigente competente.

4. Il Dossier, completo e firmato in originale dal richiedente, deve essere depositato presso la Struttura regionale competente.

Art. 6

(Validazione)

1. Il personale esperto, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme nazionali, individuato dal dirigente responsabile, effettua l'esame tecnico del dossier, al fine di verificare che lo stesso presenti i requisiti minimi richiesti per poter accedere alla successiva fase valutativa, svolta dalla Commissione. Nello specifico, il dossier delle evidenze dovrà rispondere ai seguenti criteri minimi:

- a) completezza. Il dossier deve essere compilato in ogni sua parte e consentire alla Commissione di ritrovare le informazioni e gli elementi minimi necessari alla valutazione degli apprendimenti;
- b) corretta compilazione. Il dossier deve essere compilato secondo i criteri indicati, con particolare riferimento alle modalità descrittive delle attività realizzate e degli apprendimenti conseguiti, in rapporto alle competenze oggetto di certificazione;
- c) consistenza. Le evidenze assunte a riferimento per la dimostrazione del possesso delle competenze devono essere coerenti, dal punto di vista quali-quantitativo - con le competenze oggetto di certificazione.

2. Al termine della fase di validazione, la Struttura regionale competente comunica all'interessato:

- l'ammissione alla successiva fase di certificazione;
- la richiesta di riformulazione del dossier, laddove lo stesso si riveli non rispondente ai criteri minimi richiesti per la successiva fase di valutazione.

3. L'interessato ha facoltà di ripresentare una sola volta il proprio dossier delle evidenze. Nel caso in cui, anche per la seconda volta, il dossier risulti non conforme ai requisiti richiesti, la persona interessata dovrà presentare nuova domanda di accesso al servizio di individuazione, validazione e certificazione, trascorsi non meno di 6 mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 7

(Certificazione)

1. L'accertamento dell'effettivo possesso delle competenze di cui è stata richiesta la certificazione si svolge attraverso valutazione diretta, volta all'effettivo accertamento del possesso delle competenze, realizzata attraverso esame del dossier e colloquio tecnico.

Qualora la Commissione non sia in grado di attestare che il candidato ha raggiunto il livello atteso di padronanza professionale, non riconosce la/le competenza/e e precisa all'interessato la natura degli elementi che devono formare oggetto di una valutazione integrativa.

2. Per iscriversi ad una nuova sessione di certificazione, trascorsi non meno di sei mesi, il candidato deve indicare le modalità di presa in carico delle raccomandazioni della Commissione relative alle competenze da acquisire.

3. La valutazione si svolge attraverso:

- analisi del dossier delle evidenze;
- colloquio tecnico.

4. Le evidenze portate a sostegno della richiesta sono valutate in termini di coerenza e consistenza, al fine di valutare la rispondenza tra gli apprendimenti derivanti da esperienze formali, non formali ed informali del candidato ed i contenuti delle competenze di cui si chiede certificazione.

5. Concluso l'esame del dossier, la Commissione convoca il richiedente per il colloquio tecnico nel quale la Commissione verifica, mediante la formulazione di domande puntuali circa le evidenze presentate, la capacità del candidato di dimostrare e motivare quanto portato a sostegno della richiesta.

6. Il colloquio tecnico è finalizzato a verificare:

- a) la conoscenza e la comprensione delle caratteristiche della competenza (così come descritta nello standard minimo) ed il possesso di una visione globale del suo esercizio da parte del candidato;
- b) la capacità da parte del candidato di sostenere gli elementi descrittivi e le evidenze documentali portati a supporto della propria richiesta.

7. La Commissione procede alla definizione di procedure operative atte ad identificare, per ogni fase valutativa, le relative modalità di verifica (elementi di valutazione/indicatori, evidenze da prendere in considerazione, modalità di definizione e di valutazione delle eventuali prove), con riferimento a ciascuna delle competenze.

Art. 8

(La Commissione)

1. La Commissione di certificazione è composta dal Dirigente della Struttura regionale competente, o suo delegato, in qualità di Presidente, e due membri esperti, individuati tra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale in possesso di adeguate competenze. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente.

2. Nelle more della costituzione dell'elenco aperto degli esperti per la realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, gli esperti devono possedere, nelle materie della formazione professionale, competenze ed esperienze almeno decennali nel settore della formazione professionale, riscontrabili dal curriculum vitae.

3. La commissione di certificazione opera nel rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo.

4. Gli esperti sono individuati secondo il principio della rotazione, fermo restando il diritto di rinuncia per impedimento oggettivi. Non possono far parte della Commissione i soggetti incaricati della gestione delle attività di accompagnamento alla messa in trasparenza degli apprendimenti e di validazione.

Art. 9

(Esiti)

1. La Commissione riporta i risultati delle valutazioni e le motivazioni a loro supporto in apposito verbale. La Struttura regionale competente provvede a trasmettere al candidato apposita comunicazione contenente:

- in caso di esito positivo, comunicazione dell'avvenuta certificazione della competenza;
- in caso di esito negativo, le motivazioni del mancato riconoscimento della competenza.

2. In tutti i casi è facoltà dell'individuo interessato:

- richiedere copia degli elementi analitici di valutazione delle prove sostenute;
- presentare, in caso di non condivisione degli esiti, le proprie osservazioni, entro 30 giorni dalla ricezione della lettera in cui vengono comunicati gli esiti. La Commissione esamina quanto presentato, confermando o rivedendo la propria valutazione attraverso una motivata decisione scritta. Il dirigente competente restituisce l'esito tramite lettera raccomandata.

3. La Struttura regionale competente procede alla predisposizione, registrazione e trasmissione agli interessati della attestazione.